



**RELAZIONE
ALRENDICONTODIGESTIONE
ESERCIZIO2022**

ComunedìStrembo
ProvinciadiTrento

Sommario

PREMESSA	4
1. IDENTITA' DEL COMUNE	5
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	5
2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE	5
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	6
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE	8
2.3 LA GESTIONE DI CASSA	15
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI	15
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA	16
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI	18
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	23
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	24
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	24
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO	25
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	25
3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO	23
3.5 ANALISI PER INDICI	27
3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE	27
3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE	29
3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	30
3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE	30
3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19	31

PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni ed i risultati dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Comenoto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale ed degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile

dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilanci degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilanci contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individuazione in oltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare è divisa in un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno i contenuti delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

1. IDENTITA' DEL COMUNE

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2022 sono stati i organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Nel 2022 gli organi di governo del Comune di Strembo, eletti in data 08 ottobre 2020, erano così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco	Gritti Manuel Dino
Consigliere	Biffi Erminia
Consigliere	Botteri Alessio
Consigliere	Catturani Matteo
Consigliere	Ducoli Sandro
Consigliere	Fantoma Alfonso
Consigliere	Masè Raffella
Consigliere	Moschetti Manrico
Consigliere	Righi Ruggero
Consigliere	Sartori Donatella
Consigliere	Valerio Gianni
Vicesindaco	Masè Mauro

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Gritti Manuel Dino
Assessore	Righi Ruggero
Assessore	Sartori Donatella
Vicesindaco	Masè Mauro

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Perciò, per ogni tipo di attività e per ogni programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distinta mente per residui e competenza:

per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione dell'agione del

mantenimento in tutto od in parte dei residui ed della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	440.250,00	470.288,56	106,82
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	328.962,73	238.279,62	72,43
TITOLO 3	Entrate extratributarie	404.750,00	342.218,66	84,55
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.255.960,00	1.337.686,91	106,51
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	670.000,00	264.570,41	39,49
	TOTALE TITOLI	3.349.922,73	2.653.044,16	409,80

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.161.744,07	971.161,09	83,60
TITOLO 2	In conto capitale	1.257.500,00	978.329,28	77,80
	Per incremento			
TITOLO 3	attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	10.678,66	10.678,00	99,99
	Chiusura anticipazioni ricevute dalla			
TITOLO 5	Tesoreria	250.000,00	0,00	0,00
	Uscite per conto di			
TITOLO 7	terzi e partite di giro	670.000,00	264.570,41	39,49
	TOTALE TITOLI	3.349.922,73	2.224.738,78	300,88

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
TITOLO 1		470.250,00	470.288,56	100,01
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	368.588,14	238.279,62	64,65
	Entrate extratributarie			
TITOLO 3		419.550,00	342.218,66	81,57
	Entrate in conto capitale			
TITOLO 4		1.981.183,48	1.337.686,91	67,52
	Entrate da riduzione di			
TITOLO 5	attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto			
TITOLO 7	tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi			
TITOLO 9	e partite di giro	670.000,00	264.570,41	39,49
	TOTALE TITOLI	4.159.571,62	2.653.044,16	353,23

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.364.224,46	971.161,09	71,19
TITOLO 2	In conto capitale	2.062.883,72	978.329,28	47,43
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	10.678,66	10.678,00	99,99
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	670.000,00	264.570,41	39,49
	TOTALE TITOLI	4.357.786,84	2.224.738,78	258,10

Il bilancio di previsione finanziario 2022-

2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 28/03/2022.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 11/08/2022 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assessment ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2022, con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 06/07/2023, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato. Al bilancio 2022 è stato applicato avanzo di amministrazione di € 140.146,29

2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato di gestione di competenza e in risultato di gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				647.143,60
RISCOSSIONI	(+)	725.580,79	1.345.861,13	2.071.441,92
PAGAMENTI	(-)	698.749,96	1.392.751,96	2.091.501,92
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			639.846,60
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			639.846,60
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	461.903,96	1.307.183,03	1.769.086,99
RESIDUI PASSIVI	(-)	488.079,33	831.987,48	1.320.066,81

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			17.271,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			392.663,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			685.528,73

Diseguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	566.729,74	546.555,11	685.528,73

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale composizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)		546.555,11
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+)	27,59
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	-43.147,43
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		43.175,02
GESTIONE COMPETENZA		
FONDO PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	26.408,69
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(+)	
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)		235.944,89
RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NELL'ESERCIZIO	(-)	12.862,81
RISORSE VINCOLARE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	(-)	52.972,84
EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2)		170.109,24
VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATI IN SEDE DI RENDICONTO	(-)	-2.133,87
EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3)		172.243,11

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

LA GESTIONE DI COMPETENZA	
1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	26.408,69
Entrate correnti (Titolo I, II e III)	1.109.379,76
Avanzo applicato alla parte corrente	90.106,29
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed alte entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
TOTALE RISORSE CORRENTI	1.225.894,74
Spese Titolo I	1.010.394,15
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	10.678,66
Fondo pluriennale vincolato per parte corrente (S)	17.271,21
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	1.038.344,02
RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (01)	187.550,72
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio es. 2022	-12.862,81
Risorse vincolate di parte corrente del bilancio	-16.166,91
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE (02)	158.521,00
Variazione accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconot	2.133,87
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (03)	160.654,87
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	1.337.686,91
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	31.660,24
Avanzo amministrazione applicato agli investimenti	50.040,00
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	1.419.387,15
Spese Titolo II	978.329,28
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo III	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	392.663,70
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	1.370.992,98
RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)	48.394,17
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'es. 2022	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	36.805,93
EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)	11.588,24
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	0,00
EQUILIBRI COMPLESSIVI IN C/CAPITALE (Z3)	11.588,24

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc),

ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe dei servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanziario propri spese per investimenti, con eventuali ricorsi all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE: completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate e eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;

EQUILIBRIO COMPLESSIVO: oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, in nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (A)		685.528,73 €
Parte accantonata		2.511,48
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022		47.945,63
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		37.565,94
	Totale parte accantonata (B)	88.023,05
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da legge e principi contabili		47.189,99
Vincoli derivanti da trasferimenti		18.978,81
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui		0,00
	Totale parte vincolata (B)	66.168,80
Parte destinata agli investimenti		14.434,16
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	27.791,98
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	503.544,90 €

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31.12.2022, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere riempiti negli esercizi 2023 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art.187 comma 3 ter del TUEL, costituiscono quote vincolate del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contrattati per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	47189,99
Vincoli per trasferimenti	18978,81
Vincoli da indebitamento	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli	
TOTALE FONDI VINCOLATI	66.168,80

FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs.118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese erischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accertasse che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quella dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinata ad essere coperta alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di

dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di accertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il accertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2021. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio di ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 88.023,05 euro.

B2) Accantonamento al fondo contenzioso

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tal situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce

con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune non ha contenziosi in corso, per cui non ha effettuato alcuno stanziamento relativo al fondo contenzioso.

B3) Altri accantonamenti

Il comune nella quota "Altri accantonamenti" ha previsto:

- l'accantonamento per TFR per 31.565,94 che corrisponde a circa quanto dovuto al 31.12.2022 ai dipendenti quota ente;
- l'accantonamento di indennità di fine mandato per euro 3.000,00

B4) Fondo di garanzia debiti commerciali

L'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

Il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

Le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

L'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo Esercizio.

Il comma 863 prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

I valori e le condizioni contabili, quali risultano dal sistema contabile dell'Ente, preso atto che la piattaforma dei crediti commerciali non risulta aggiornata, presenta la seguente situazione:

Il Comune di Strembo nel 2022 ha peggiorato i propri indicatori (stock debito residuo e indicatori di ritardo annuale dei pagamenti) rispetto all'anno precedente, ed è tenuto pertanto ad effettuare l'accantonamento come da seguente calcolo:

stock debito residuo 31/12/2021	0,00€
fatture ricevute nel 2021	663.698,63 €
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2021 (dato da PCC)	-16 gg
obbligo accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali da accantonare	0%

Il Comune non è tenuto all'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto rispettoso, nell'esercizio precedente di tutti i termini previsti dalla norma.

Nel 2022 il Comune ha un indicatore del tempo medio ponderato di ritardo di 12 giorni e un tempo medio ponderato di 45 giorni e quindi ha provveduto nel bilancio di previsione 2023-2025 ad accantonare il fondo di garanzia.

2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha introdotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2022			647.143,60
Riscossioni	725.580,79	1.345.861,13	2.071.441,92
Pagamenti	698.749,96	1.379.988,96	2.078.738,92
FONDO DI CASSA risultante 31 dicembre 2022			639.846,60
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2022			639.846,60

Durante l'esercizio 2022 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo intermedio di cassa di entrate vincolate.

2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2022, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese

riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riportano nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI ATTIVI	
ANNO	RESIDUO
2016	3.491,73
2017	27.020,14
2018	57.315,29
2019	363,95
2020	55.383,62
2021	318.329,23
2022	1.365.775,95
TOTALE	1.827.679,91

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI PASSIVI	
ANNO	RESIDUO
2016	5.998,60
2017	647,00
2018	191.450,61
2019	21.321,40
2020	112.431,81
2021	156.229,91
2022	883.983,54
TOTALE	1.372.062,87

Si riporta in questa sezione l'elenco dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

Anno Acc.	Num. Acc.	Capitolo	Desc. Capit.	Disponibile
2016		157/0	Rimborso spese per la gestione in forma convenzionata della segreteria comunale	1.664,52
2016		20/0	Imposta comunale sulla Pubblicità con Gestione Diretta	49,58
2016		405/0	Proventi Vari dell'Acquedotto Comunale (Rilevante ai fini I.V.A.)	319,04
2016		406/0	Diritti e Canoni per la Raccolta e lo Smaltimento delle Acque (Fognatura)	287,81
2016		407/0	Diritti e Canoni per la Depurazione delle Acque	1.170,78

2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli

esercizio successivo a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire l'imputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in capitale, è pari alla somma dei bilanci di previsione del fondo stanziati tra le spese del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferisce la spesa, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare l'ammontare di spesa in base ai dati di previsione all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2022 è pari a:

FPV	2022
FPV - parte corrente	26.408,69
FPV - parte capitale	31.660,24

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (sia pensata in termini di indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato

direalizzare,anchesenonrisultanodeterminatii tempielemodalità.

Nelcorsodell'esercizio,aseguitodelladefinizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Diseguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2022
FPV - parte corrente	17.271,21
FPV - parte capitale	392.663,70

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Diseguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differenza di natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2022.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2022 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

INDEBITAMENTO

Nel corso del 2022 l'ente non ha stipulato nuovi indebitamenti.

Di seguito si riposta l'evoluzione dell'indebitamento dell'ultimo triennio

	2020	2021	2022
Debito iniziale	€ 192.216,02	€ 181.537,36	€ 170.858,70
Nuovi prestiti			
Rimborso quote	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66
Estinzioni anticipate			
Variazioni			
Debito di fine esercizio	€ 181.537,36	€ 170.858,70	€ 160.180,04

QUADRO DIRIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento

Cap.	Piano dei Conti Finanziario	Missione Programmata	OGGETTO	IMPEGNI DEFINITIVI	FPV DI SPESA	AVANZO LIBERO	AVANZO NON VINCOLATO PER RILASCIO CONCESSIONI DA EDIFICARE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	FONDO PER GLI INVESTIMENTI - BUDGET C/CAPITALE 2016/2018 con aggiornamenti (cap. 1308) PCF 4.02.01.02.001	CONTRIBUTO D.M. INTERNO MESSA IN MATERIA DI SICUREZZA SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 (CAP. 3403S) - CAP. 1310E PDCF 4.02.01.02.001	CONTRIBUTO PRO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (cap. 1303) PCF 4.02.01.02.001	CONTRIBUTO PRO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (cap. 3780S) - ANNO 2022 cap. 1302E PDCF 4.02.01.02.001	FONDO PER GLI INVESTIMENTI - BUDGET C/CAPITALE 2011/2015 (cap. 1309) PCF 4.02.01.02.001	FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1232E PDCF 4.02.01.02.001	Contributo da Decreto Ministero Interno messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici ... (cap. 3403S) - ANNO 2022 Cap. 1299E PDCF 4.02.01.02.001	Canoni di concessione aggiuntivi derivazioni acque pubbliche a scopo idroelettrico (Cap. 1011) PCF 4.02.01.02.001	Canoni di concessione aggiuntivi derivazioni acque pubbliche a scopo idroelettrico Cap. 1011 PDCF 4.02.01.02.001	Contrib. Concessione Accant. Oneri e Sanzioni (cap. 1220E + 1222E) PDCF 4.05.01.01.01
3017	2.02.01.05.999	10.05	ACQUISTO ATTREZZATURA CANTIERE COMUNALE	€ 13.635,28													€13.635,28	
3018		10.05	ACQUISTO MEZZI CANTIERE COMUNALE	€ 58.560,00													€58.560,00	
3019	2.02.01.07.999	01.02	ACQUISTO HARDWARE	€ 298,90													€ 298,90	
3020	2.02.01.05.999	01.02	ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MACCHINE ECC.	€ 176,90													€ 176,90	
3021	2.02.03.99.001	01.06	INCARICO DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI U.T.	€ -	€ 14.823,00												€14.823,00	
3029	2.02.01.09.005	01.05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE MALGA BEDOLE C.C. STREMBO II^ PARTE	€ 11.312,57	€ 5.638,16			€ 16.950,73										
3087	2.02.01.09.999	01.05	OPERE COMPLETAMENTO EDIFICIO VIA ACQUEDOTTO P.ED. 80/1 C.C. STREMBO I^ - CASA "CLUC"	€ 60.709,70	€ 1.064,74		€ 13.000,00										€48.774,44	
3087	2.02.01.09.999	01.05	OPERE COMPLETAMENTO EDIFICIO VIA ACQUEDOTTO P.ED. 80/1 C.C. STREMBO I^ - CASA "CLUC"	€ 204.178,50				€ 86.408,50		€ 100.000,00						€ 17.770,00		
3087	2.02.01.09.999	01.05	OPERE COMPLETAMENTO EDIFICIO VIA ACQUEDOTTO P.ED. 80/1 C.C. STREMBO I^ - CASA "CLUC"	€ 14.172,43												€ 14.172,43		
3090	2.02.01.09.999	01.05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	€ 26.439,11													€26.439,11	
3091	2.02.02.01.999	01.05	ACQUISTO AREE - PERMUTE (cap. 1015E)	€ 30.000,00													€30.000,00	
3092	2.02.01.09.999	09.02	ARREDO URBANO	€ 4.945,56													€ 4.945,56	

[illegible]

378 5	2.02.01.09. 999	11.0 1	REALIZZAZIONE EDIFICIO USO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE, DEPOSITO MEZZI DI SOCCORSO DEI VVF DI STREMBE E CASERMA DEI CARABINIERI DI STREMBE IN VIA CARREA	€ -	€ 115.592,90					€100.000,0 0				
387 1	2.02.01.99. 999	10.0 5	ACQUISTO NUMERI CIVICI	€ 812,52										
387 6	2.03.04.01. 001	07.0 1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO MANIFESTAZIONE RADUNO MOTO	€ 10.000,00		€ 5.000,00								
388 2	2.03.04.01. 001	01.1 1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. NAZIONALE ALPINI PER ORGANIZZAZIONE PELLEGRINAGGIO ADAMELLO	€ 1.800,00		€ 1.800,00								
388 3	2.03.04.01. 001	13.0 7	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS.NE VOLONTARI SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI PINZOLO-VAL RENDENA PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA	€ 2.935,00		€ 2.935,00								
390 0	2.02.03.05. 001	01.0 6	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Marzoli	€ 8.940,24				€ 8.940,24						
390 0	2.02.03.05. 001	01.0 6	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Hentschel	€ 8.008,90				€0,10						
390 0	2.02.03.05. 001	01.0 6	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 11.593,44	€ 22.768,15									
388 1	2.03.04.01. 001	03.0 2	Contributo straordinario nucleo nucleo ANC Val	€ 3.625,00		€ 3.625,00								
387 7	2.03.04.01. 001	06.0 1	Contributo straordinario 3P Val Rendena	€ 1.981,50		€ 1.981,50								
			TOTALE Titolo II	€ 978.329,28	€ 392.663,70	€ 16.439,50	€ 13.000,00	€ 31.660,24	€186.408,50	€10.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 316.408,70	

2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate pereventuali mitose;
- alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, almeno quando non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali e referendari locali,
- i ripiani di avanzamento pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in capitale,
- gli eventuali mitosi,
- le sentenze esecutive e dattie equiparate,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI			
CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI
16	0	ARRETRATI I.C.I. (ENTRATA UNA TANTUM) - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	29.573,00
146	0	CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	12.763,16
158	0	RIMBORSI DA PARTE DELLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI (CAP. 401 SPESA)	4.444,05
160	0	CONTRIBUTI DALLO STATO	655,94
148	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (art. 27, comma 2 DL 17/2022)	15.362,00
166	0	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO (NON RICORRENTE)	11.800,00
508	0	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (ENTRATA NON RICORRENTE) - LEGNAME SCHIANTATO AUTUNNO 2018	8.343,93
525	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (CONCESSIONI CIMITERIALI) - LOCULI (ENTRATA UNA TANTUM)	400,00
740		INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI (ENTRATA NON RICORRENTE)	1.300,00
		TOTALE	84.642,08
		ENTRATA NON RICORRENTE CHE CONFLUISCONO IN AVANZO VINCOLATO	12.763,16
		ENTRATE NON RICORRENTI VINCOLATE A FINANZIAMENTO DI SPESE RICORRENTI	15.362,00
		ENTRATE NON RICORRENTI CHE FINANZIANO SPESE NON RICORRENTI	56.516,92

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI			
CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI
97		SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI (SPESA UNA TANTUM)	1.390,50
399	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (CAP. 158 E) (NON RICORRENTE)	750,26
395	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP (CAP. 158E) (NON RICORRENTE)	63,78
525	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO (NON RICORRENTE)	325,00
100	0	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - LAVORO INTERINALE	12.442,00
201		INCARICO DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI U.T.	3.965,00
154	0	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI (UFFICI, LOCALI, AMBULATORIO) (SPESA NON RICORRENTE)	292,70
310	0	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SPESA NON RICORRENTE)	6.290,14
311		SPESE DOVUTE A SANZIONI (SPESA NON RICORRENTE)	1.238,56
401	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE ONORARI DI SEGGIO (CAP. 158 E) (NON RICORRENTE)	1.942,00
1296		CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE a .I.S.P. (NON RICORRENTE)	3.664,02
67	0	T.F.R.	14.395,41
866	0	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE A FAVORE DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI STREMBO - (NON RICORRENTE PER AFFITTO)	8.760,00
1192	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (NON RICORRENTE)	12.763,00
2239	0	RIMBORSO AL PNAB MANUTENZIONE SENTIERI (NON RICORRENTE)	5.000,00
2233		SPESA PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO - ACQUISTO SERVIZI	31.855,03
1802		PROGETTO SPERIMENTALE INVERNALE 2022 - SPESA NON RICORRENTE	18.707,00
2504	0	FONDO PER IL PAESAGGIO - SPERIMENTALE (NON RICORRENTE)	1.074,95
3106		RICORRENTE)	593,00
			125.512,35
AVANZO VINCOLATO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI			12.763,00
AVANZO ACCANTONATO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI			15.000,00
			97.749,35

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Siriportano diseguitolealtre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richiesti dalla legge necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono state effettuate spese di rappresentanza nell'anno 2022.

Descrizione oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Acquisto beni e servizi	Festa degli alberi – centro scolastico	1.390,50 €
Acquisto premio	Sfilata e mostra bovina Pinzolo	244,00 €

3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che nel 2022 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) edell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate inc/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) ed in meno delle spese finali (spese correnti, spese inc/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 definisce gli equilibri dei bilanci operanti per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nell'uso.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondi pluriennali vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto al livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione a partire dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste. Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1° luglio 2019. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione. Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa. Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Il monitoraggio, per la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, è stato effettuato avendo a riferimento l'aggregato di spesa corrispondente alla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente del bilancio comunale verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) riferito al conto consuntivo 2012 rispetto al medesimo dato desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019. Va in ogni caso rilevato che l'art. 9 L.P. 12/02/2019 n. 1 dispone quanto segue: 1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo. 2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio

previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa. Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa. Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Anche per gli anni 2021-2022 è rimasta in vigore la sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa.

3.5 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto è allegato il piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Enti strutturalmente deficitari previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L., come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8

D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE -

la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno -

(meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riporta di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014.

Tempo medio ponderato di pagamento 2022	45 gg
Tempo medio ponderato di ritardo 2022	12 gg

3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

Denominazione	Tipologia	Attività	Quota di partecipazione
---------------	-----------	----------	-------------------------

Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	Consorzio	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.	0,54%
Trentino Digitale S.p.A.	Società	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico.	0,0024%
GEAS S.p.A Giudicarie Energia Acqua Servizi	Società	Servizi inerenti la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibili e la gestione di rifiuti.	0,09%
Primiero energia S.p.A.	Società	Produzione di energia idroelettrica	0,042%
Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.	Società	Marketing turistico territoriale dell'ambito "Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena	1,4928%
Trentino Riscossioni S.p.A.	Società	gestione entrate comunali	0,0050%
Giudicarie Gas	Società	Società di distribuzione del gas naturale nelle Valli Giudicarie	0,34%
Rendena Golf S.p.A.	Società	Offre una zona sportiva all'interno della Val Rendena.	2,93%
Terme Val Rendena S.p.A.	Società	Centro termale in Val Rendena	10,00%
Tregas S.r.l.	Società	Costruzione reti di distribuzione gas fino al punto di consegna dell'erogazione del gas stesso	0,02%
Funivie Pinzolo S.p.A.	Società	Skiarea che collega Campiglio DOlometri di Brenta, Val di Sole e Val Rendena.	1,93%

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" e in particolare l'art. 4, comma 2, lett. a) il quale prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate;

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)";

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipat

e, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuata nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora la società non soddisfi specifici requisiti.

Pertanto, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l'altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute. Ultima ricognizione effettuata con Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/12/2020.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE

NOME PARTECIPATA	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Trentino Riscossioni S.p.a	
Centro servizi condivisi Soc. Cons. a.r.l.	12,50%
Trentino Digitale S.p.a.	
Centro Servizi Condivisi Soc. Cons. a.r.l.	12,50%
Consorzio dei Comuni Trentini S.c.	
SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	0,05%
Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop.	0,14%
Cassa Rurale di Trento BCC Soc. Coop	0,05%

3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del Comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	Note
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	0,00	0,00	3.001,50	3.001,50	
Rendena Golf S.p.a	0,00	0,00	0,00	0,00	
Giudicarie Gas S.p.a	0,00	0,00	0,00	0,00	
Borgo Salute- Caderzone Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinati a ridi contributi agli investimenti finanziati a debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettera g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltrata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In

tal caso i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente all'ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera e in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinati a ridi contributi agli investimenti finanziati a debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di quest'ultimo alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19

Con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale adottati nel corso del 2020 sono state assegnate ai comuni trentini le risorse relative fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all' articolo 106 del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Come previsto dalla normativa vigente, tali risorse sono state oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che ha sostituito integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati).

I comuni con provvedimenti della Giunta Provinciale nel corso del 2021 hanno ricevuto ulteriori risorse.

Le risorse non utilizzate nel 2020 (e quindi confluite nell'avanzo vincolato 2020) e le risorse 2021 sono oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

	Importo	
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	17.581	
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)		
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-11.476	
Saldo complessivo	29.057	

Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2

SALDO CERTIFICAZIONE	29.057,00
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - EX ART. 106 – 2020 - quota in avanzo	0
Fondo funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020 - quota TARI – quota in avanzo	2.857,82
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - EX ART. 106 – 2021- entrate accertate	3.670,00
Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP)	199
meno RISTORI SPECIFICI NON SPESI da vincolare a parte (già compresi nel saldo certificazione)	12.598
Anno 2020 Contributo per interventi di sanificazione uffici, locali e mezzi - art. 114	1.442,00

DL 18/2020	
Anno 2020 - Contributo per interventi di sostegno di carattere economico e sociale - art. 112 bis DL 34/2020	0,00
Anno 2020 - Contributo per straordinari polizia locale - art. 115 DL 18/2020 - non ricorrente	0,00
Anno 2020 - 2021 Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	0,00
Anno 2021 Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020) in certificazione rientra solo metà dell'importo effettivamente assegnato al comune di 17.304 euro	0,00
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività -	4.118,00
Anno 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	6.382,00
Anno 2022 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori - Istituzione Fondo per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa di cui all'art. 39, D.L. n. 73/2022 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5/08/2022)	656,00
FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO	24.584,44
di cui	
Vincoli derivanti dalla legge	
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.605,63
	<u>18.978,81</u>

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

Non ci sono crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio.